

## *L'AQUILA 1927 S.S.D.A.R.L.*

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del C.U. F.I.G.C. – L.N.D. 87/A del  
31.8.2024)

### CODICE ETICO

#### PREMESSA

L'Aquila 1927, d'ora in avanti anche Società, L'Aquila o altro, è una società di calcio che si è affermata, in un secolo di storia, come una delle squadre più rappresentative a livello locale e nazionale anche grazie al fatto che è la prima Società di calcio interamente gestita interamente dai propri tifosi.

L'Aquila 1927 è la squadra della gente!!!

Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive. Questa finalità deve essere perseguita, promuovendo l'etica sportiva e sapendo conciliare la dimensione semi professionistica ed economica del calcio, con la sua valenza etica e sociale, mantenendo uno stile di condotta consono alla propria tradizione, nel rispetto dei propri sostenitori e, più in generale, di tutti gli sportivi, degli avversari e dei Direttori di gara.

L'Aquila persegue, inoltre, lo scopo di creare valore per i soci ed i tifosi, attraverso la valorizzazione del proprio *brand*, il mantenimento di una organizzazione sportiva di livello tecnico eccellente, lo studio e la realizzazione di progetti di diversificazione di attività conciliandoli con progetti ed iniziative di indiscusso valore sociale.

L'Aquila aspira, infine, a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con i suoi "*stakeholder*", cioè con quelle categorie di individui, gruppi, organizzazioni o istituzioni i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività della Società.

\_ Sono "Destinatari" del Codice Etico gli Amministratori, i componenti della Società a qualunque titolo, i Calciatori, le Risorse umane delle aree sportive e non sportive, nonché gli altri collaboratori, anche occasionali, della L'Aquila.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società ([www.laquila1927.it](http://www.laquila1927.it)).

La Società assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico a tutti i livelli della propria organizzazione. A tutti i Destinatari è richiesto, in forza del rapporto di lavoro o del contratto che li lega alla Società, l'obbligo di osservanza del Codice medesimo.

Nei rapporti contrattuali con i soggetti esterni, L'Aquila richiede la presa visione e l'accettazione del presente Codice Etico da parte della controparte a meno che la stessa sia dotata di un proprio codice etico, nel qual caso L'Aquila e la controparte si daranno reciprocamente atto di aver preso visione dei rispettivi codici di condotta a condizione che i principi contenuti nel Codice Etico della controparte siano compatibili con quelli della stessa L'Aquila.

\_ Con "*Calciatori*", ai fini del presente Codice si intendono i calciatori e le calciatrici delle prime squadre, delle squadre maschili e femminili e delle giovanili i cui componenti, minorenni, siano in grado di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.

\_ Con "*Risorse umane*" si intende l'insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati e distaccati, nonché i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell'organico della Società (ad esempio: staff tecnico, sanitario e medico) a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati.

\_ Con "*Altri collaboratori*" si intendono, ad esempio, gli osservatori, gli agenti e gli intermediari, nonché altri collaboratori occasionali della Società a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale.

\_ Sono, altresì, soggetti all'osservanza del Codice Etico i "Fornitori", i "Licenziatari", i partner commerciali e societari (di seguito anche "Partner") e gli "Altri soggetti" con i quali L'Aquila intrattiene rapporti contrattuali, nonché chiunque svolga attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

I Destinatari sono obbligati a osservare i principi contenuti nel Codice Etico, per quanto a loro applicabili, e sono sottoposti a sanzioni per la violazione delle sue disposizioni. Le sanzioni dipendono dal tipo di rapporto che li lega alla Società.

## PRINCIPI GENERALI

### Imparzialità

L'Aquila 1927 è contraria ad ogni forma di discriminazione incluse quella sociale, di razzismo, di xenofobia, di intolleranza per motivi di razza, lingua, cultura, sesso e religione.

L'Aquila 1927 si impegna ad evitare ogni discriminazione dalle proprie condotte e a rispettare, nelle relazioni con i propri stakeholder, le differenze di età, genere, orientamento e identità sessuale, etnia, religione, stato di salute, appartenenza politica e sindacale, lingua o diversa abilità.

### Probità

Nell'ambito dell'attività svolta per L'Aquila 1927, i Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi vigenti di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società, la normativa sportiva applicabile, ed il Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della soc. L'Aquila 1927 può giustificare la loro inosservanza.

L'Aquila 1927 è contraria ad ogni forma di violenza. Tutte le attività devono essere svolte con onestà, integrità e correttezza nel rispetto degli stakeholder, di volta in volta interessati e in un quadro di concorrenza sportiva e di business leale.

In particolare, L'Aquila 1927 si aspetta dalle Risorse umane e dai calciatori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare la reputazione della Società, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla. Essi devono operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con gli Amministratori e con gli azionisti, con le società concorrenti, con i rappresentanti degli organi sportivi e delle pubbliche amministrazioni e in genere con tutte le terze parti.

## Correttezza

Nella conduzione di qualsiasi attività della L'Aquila 1927 o per conto della stessa, i Destinatari devono sempre evitare situazioni ove essi stessi siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse rispetto ad altre parti coinvolte. I Destinatari sono tenuti a segnalare il verificarsi di tali situazioni.

I Destinatari non devono cercare di trarre un vantaggio personale indebito, o perseguire un interesse diverso dagli obiettivi sociali di L'Aquila 1927, né agire in contrasto con i doveri contrattuali e/o fiduciari che li legano alla Società.

Non vi devono essere conflitti di interesse nella conduzione di rapporti con calciatori, personale tesserato, amministratori e rappresentanti di altre società sportive o di organismi sportivi, oppure con intermediari sportivi.

## Trasparenza

Le Risorse umane di L'Aquila 1927, nelle relazioni con i terzi, siano essi controparti o altri stakeholder, sono tenute a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali in modo tale che, nell'impostare i rapporti con la Società, i terzi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, L'Aquila 1927 ha cura di specificare ai contraenti i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

## Sostenibilità e impatto sociale

Il calcio, attraverso i propri valori, può facilitare e contribuire ad un maggiore impatto sociale soprattutto nelle giovani generazioni. L'Aquila 1927 riconosce il proprio ruolo nella società aquilana e, avvalendosi di una componente sociale essenziale, quale quella rappresentata dallo sport, contribuisce attivamente, al raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). Creare valore e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholder rappresenta una priorità per L'Aquila 1927, che è

consapevole di ricoprire un ruolo importante nella comunità dove opera. Per questo la Società riconosce l'importanza di integrare la sostenibilità nel proprio business impegnandosi a rendicontare periodicamente il proprio impatto sociale e ambientale nel bilancio di sostenibilità.

L'Aquila 1927 si impegna ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente, minimizzando l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali e dalla gestione, costruzione e manutenzione dei siti e degli impianti di proprietà.

Nell'ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, L'Aquila 1927 si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell'ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

#### **Prevenzione di ogni forma di abuso**

La Società, è fermamente contraria ad ogni forma di abuso, psicologico, fisico, di molestia anche sessuale, di negligenza, incuria e di qualsiasi comportamento discriminatorio, reale o virtuale, finanche a quelli di origine religiosa.

### **RISORSE UMANE**

I rapporti tra colleghi, anche con differenti livelli gerarchici e nel rispetto dei ruoli esercitati, devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza, lealtà e correttezza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

I responsabili di strutture organizzative e di specifiche attività devono esercitare i poteri connessi alla propria funzione e/o alla delega ricevuta con obiettività ed equilibrio, mantenendo la fedeltà alla Società ed ai suoi organi amministrativi, e, al contempo, rispettando la dignità dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.

Le Risorse Umane devono prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle proprie mansioni osservando le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal/dai propri responsabili e, in generale, dalla Società.

## Politica di gestione del capitale umano

L'Aquila 1927 si impegna affinché, al suo interno, si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi; vigila affinché le Risorse umane si comportino e siano trattate con dignità e rispetto, nel quadro di quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti di lavoro, da ogni altra norma interna applicabile.

All'interno della propria organizzazione L'Aquila 1927 non tollera nessuna forma di discriminazione, sfruttamento, molestia, mobbing, isolamento per motivi personali o di lavoro; situazioni di tale portata saranno perseguite e punite con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

L'Aquila 1927 non applicherà alcuna sanzione disciplinare o contrattuale nei confronti delle Risorse umane o di altri collaboratori che abbiano legittimamente rifiutato una prestazione di lavoro loro richiesta indebitamente da qualsiasi soggetto legato alla Società che tutela chi in buona fede e in modo circostanziato segnala tali situazioni.

L'Aquila 1927 è contraria al "*lavoro nero*" e al lavoro infantile e minorile, nonché a qualsiasi altra condotta di sfruttamento del lavoro o che offenda la personalità individuale. Ogni rapporto di lavoro e di collaborazione viene instaurato con regolare contratto. Le Risorse umane vengono correttamente e integralmente informate dei diritti, dei doveri e degli obblighi che scaturiscono dal contratto.

L'Aquila 1927 promuove l'accrescimento culturale del proprio personale, valorizzandone la professionalità e la personalità mettendo a disposizione adeguati strumenti formativi.

Le attività di selezione di nuove Risorse umane, nonché la gestione delle politiche retributive e dei percorsi di carriera, sono informate a criteri strettamente meritocratici.

## Principi specifici applicabili al settore giovanile

Valore primario per L'Aquila 1927 è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.

A tal fine, L'Aquila 1927 richiede l'osservanza, da parte di tutte le persone che lavorano nell'ambito del settore giovanile, dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra riportati e di quelli specifici enunciati nell'apposito codice etico, nel quale, anche i genitori dei minori sono definiti Destinatari.

L'Aquila 1927 fa obbligo di vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando, nei limiti della propria responsabilità, che gli stessi restino senza sorveglianza. Le relazioni con i giovani atleti devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza etica.

L'Aquila 1927 non tollera nessuna forma di abuso sui giovani atleti, sia esso psicologico o fisico.

La guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzino i principi etici ed umani in generale, ed il *fair play* nello sport in particolare ed il rispetto di tutti.

L'Aquila 1927 richiede il massimo impegno per preservare la salute psicofisica dei giovani: a tale fine, ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che ne possano implicare, anche indirettamente, l'abuso e lo sfruttamento commerciale.

L'Aquila 1927 condanna l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

L'Aquila 1927 si adopera affinché nell'allenamento e nelle gare siano sviluppate le abilità tecniche di tipo motorio, la cultura dell'impegno, un sano agonismo, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali, nonché del rispetto di tecnici ed atleti rivali nonché di arbitri ed istituzioni.

## SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aquila 1927 si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte delle Risorse umane ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le attività della Società si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione. In particolare, la gestione del "sistema sicurezza" è improntata ai seguenti principi:

- valutare e gestire i rischi, ivi inclusi quelli che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro, la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione con azioni coerenti tra loro che integrino la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

L'Aquila 1927 si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, ad assicurare la sicurezza del pubblico che accede ai propri impianti per l'intrattenimento sportivo.

## RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Risorse umane di L'Aquila 1927 devono conoscere e rispettare le linee guida emanate dalla Società con riferimento ai rapporti e agli adempimenti con la Pubblica Amministrazione, nonché le linee guida in materia di omaggi e liberalità. Tali linee guida devono essere applicate in tutti gli ambiti di attività ove ci si relazioni con Pubbliche Amministrazioni e loro rappresentanti. In particolare:

- nelle richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di provvedimenti relativi alle attività svolte dalle Società;
- in tutte le occasioni di contatto con incaricati di effettuare verifiche ispettive e sopralluoghi presso le sedi societarie, finalizzate alla verifica del rispetto di prescrizioni e/o di adempimenti di legge;

- in tutte le occasioni di contatto con Pubbliche Amministrazioni per ragioni istituzionali, commerciali o di fornitura;
- nell'adempiere ad obblighi o prescrizioni date dalla Pubblica Amministrazione.

L'Aquila 1927 si comporta correttamente e con trasparenza nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa.

I rapporti della Società con i pubblici ufficiali si basano sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: L'Aquila 1927 non intende creare il minimo sospetto di voler influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti.

L'Aquila 1927 condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione anche nei confronti di soggetti privati. Qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione a dare utilità indebite da parte di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio deve essere segnalato senza indugio.

I Destinatari del Codice Etico devono comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

Alla luce di quanto sopra, nessun Destinatario può:

- cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse;
- offrire, promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità non dovuti, sotto qualsiasi forma e anche in modo indiretto, a qualunque soggetto (sia esso dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o soggetto privato incaricato di pubblico servizio, o a soggetti loro congiunti, affini, conviventi e soggetti ad essi in qualche modo collegati), in vista del compimento di un atto d'ufficio o per influenzarne illecitamente una decisione che sia volta a promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni o di sollecitazione da parte del medesimo beneficiario.
- inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri

- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per L'Aquila 1927;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
- ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
- scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.

- Costituisce violazione della politica istituzionale di L'Aquila 1927 adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.

In linea generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di L'Aquila 1927 devono essere gestiti da soggetti delegati o comunque autorizzati.

L'Aquila 1927 agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.

Nello svolgimento della propria attività, L'Aquila 1927 opera in modo lecito e corretto collaborando con l'autorità giudiziaria, le forze dell'ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità competenti.

Tali contributi sono assolutamente vietati a nome della Società. I destinatari dovranno comunicare per iscritto l'intenzione di finanziare partiti o enti o associazioni di ogni tipo che abbiano fini politici.

## RAPPORTI CON FORNITORI, LICENZIATARI, PARTNER

L'Aquila 1927 imposta i rapporti con Fornitori, Licenziatari e Partner esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità e rispetto delle dinamiche di mercato e, in particolare, si adopera per selezionare i Fornitori ed i Licenziatari sulla base di criteri di valutazione che includano, oltre alla qualità ed economicità dell'offerta, aspetti quali reputazione, affidabilità, professionalità, efficienza e sostenibilità, tali da permettere di impostare un solido e duraturo rapporto fiduciario. L'Aquila 1927 evita accordi con fornitori di dubbia reputazione che possano non rispecchiare i valori espressi nel presente Codice Etico.

\* I medesimi principi sono adottati nella valutazione dei Partner, cui si richiede la condivisione dei valori del presente Codice Etico.

L'Aquila 1927 si aspetta che i Fornitori, i Licenziatari e i Partner non ricevano alcuna indebita pressione ad effettuare prestazioni non previste contrattualmente.

Nel richiedere l'adesione al presente Codice Etico per quanto a loro applicabile, L'Aquila 1927 si aspetta da Fornitori, Licenziatari, Partner e Altri soggetti comportamenti conformi ai principi ivi contenuti. Comportamenti contrastanti possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto con L'Aquila 1927, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione del contratto stesso.

Nessun Destinatario del presente Codice Etico può promettere o concedere denaro, beni in natura, facilitazioni o altre utilità, direttamente o indirettamente e sotto qualunque forma, a qualsiasi individuo che rappresenti una controparte per L'Aquila 1927 allo scopo di orientarne una decisione o di influenzare il compimento di atti o la conclusione di accordi commerciali o, in generale, per promuovere o favorire illecitamente gli interessi della Società oppure per

danneggiare scorrettamente un concorrente. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore secondo quanto stabilito dalla Dirigenza.

## TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Le funzioni aziendali interessate sono tenute ad attivarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

8.2 Per ogni operazione è conservata agli atti la documentazione di supporto che consente l'agevole registrazione contabile; l'individuazione dei livelli autorizzativi; la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

### Controlli interni

È politica della L'Aquila 1927 diffondere a tutti i livelli una cultura orientata all'esercizio del controllo, caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli interni almeno trimestrali e dalla coscienza del contributo positivo che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l'obiettivo di assicurare l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli organi sociali e a terzi, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, anche in relazione al c.d. *safeguarding* in tema di abusi e violenze di ogni genere, nonché dello statuto e delle procedure interne.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi efficace riguarda, a vario titolo, ogni livello della struttura organizzativa.

Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di unità organizzative sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale e a farne partecipi i propri collaboratori.

La Società di revisione contabile, eventualmente incaricata, ha libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di revisione.

Gli Amministratori e le Risorse umane non devono impedire od ostacolare in qualunque modo attività di controllo da parte dei sindaci, degli azionisti e della Società di revisione.

Alla luce di quanto sopra:

- il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni devono essere valutati correttamente, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;
- non possono essere effettuate operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;
- non si può ridurre il capitale sociale, se non in presenza di perdite o svalutazioni;
- gli Amministratori non possono acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, se non attraverso proprie risorse;
- si devono perseguire gli scopi statutari;
- la gestione del patrimonio sociale deve essere coerente con la realtà organizzativa e di business di L'Aquila 1927, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;
- gli azionisti non possono essere liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Gli stessi principi devono essere adoperati nelle valutazioni e nelle altre eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni ecc.).

E' fatto divieto a chiunque di influenzare il regolare svolgimento e le decisioni delle assemblee societarie.

### ***COMUNICAZIONE AZIENDALE E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI***

La comunicazione, all'interno ed all'esterno della Società, deve essere chiara, precisa e veritiera, onde evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee,

ovvero il determinarsi di situazioni comportanti responsabilità di qualsiasi natura per la Società.

A tutela della reputazione della Società, del valore del *brand* e della riservatezza delle informazioni, la comunicazione ai media e al pubblico di informazioni relative a L'Aquila 1927 è gestita esclusivamente dai portavoce e dalle strutture organizzative espressamente preposte: i restanti Destinatari devono astenersene.

Non devono essere comunicate all'esterno, anche attraverso i canali *digital* e *social media*, informazioni riservate relative a L'Aquila 1927 non già rese pubbliche (quale a titolo di esempio, contratti, procedimenti disciplinari e giudiziari, elementi retributivi, ecc); è altresì vietato diffondere contenuti, immagini, documenti scritti o audio-video di proprietà di L'Aquila 1927, senza autorizzazione.

Ai Destinatari è richiesto di non pubblicare informazioni non veritiere, diffamatorie, lesive dell'immagine di L'Aquila 1927 o lesive della dignità di qualunque altro soggetto esterno, in qualche modo associate o associabili a L'Aquila 1927.

Le informazioni ed i documenti riservati, i progetti di lavoro, il know-how vanno custoditi e protetti in maniera adeguata e continua sia rispetto ai terzi che rispetto ai colleghi che agli stessi non sono direttamente interessati. I soggetti che, per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono, comunque, trattarli secondo le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

Qualora terze persone, deliberatamente e/o fraudolentemente, cercassero di ottenere informazioni riservate ad un Destinatario del presente Codice Etico, quest'ultimo deve darne tempestiva comunicazione ai propri referenti nell'ambito dell'organizzazione.

## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Aquila 1927 adotta misure organizzative e di sicurezza per il corretto trattamento dei dati personali di cui sia in possesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I dati personali vanno trattati in proporzione al consenso ricevuto e alle finalità del trattamento, e non divulgati all'esterno senza consenso. I soggetti che,

per ragioni di lavoro, vi hanno accesso devono seguire le istruzioni e le procedure fissate dalla Società.

### ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - INSIDER TRADING

Per "informazioni privilegiate" si intendono le informazioni di carattere preciso – ai sensi dell'art. 181 comma 3 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – non pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari quotati.

È vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni privilegiate riguardanti L'Aquila 1927 o altra Società con la quale L'Aquila 1927 sia in rapporti di affari.

I Destinatari del Codice Etico, se in possesso di informazioni privilegiate, ne devono dare immediato avviso alla Società perché provveda a gestirle nei termini e con le modalità indicate dalla legge.

### INCASSI E PAGAMENTI

L'Aquila 1927 esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, ove applicabili, e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

A tal fine le Risorse umane devono operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;

Le controparti di L'Aquila 1927 si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Con particolare riguardo alla tracciabilità ed alla conservazione delle registrazioni, i Destinatari devono osservare le seguenti prescrizioni:

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di denaro fatti da o a favore della Società non possono essere effettuati in denaro contante né possono essere

utilizzati libretti al portatore ed altri mezzi assimilabili al contante; fatta eccezione per l'attività di vendita di biglietti per eventi di intrattenimento sportivo e per l'acquisto del materiale disponibile presso gli store ufficiali della Società;

- tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della Società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;

- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Società né fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Società.

### PROTEZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Il patrimonio sociale di L'Aquila 1927 deve essere gestito in modo efficiente ed onesto e, pertanto, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice Etico concorrono a preservarne l'integrità ed il valore, a tutela degli azionisti, dei creditori e degli investitori.

Calciatori e Risorse umane hanno la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che sono loro affidati da L'Aquila 1927 e devono contribuire a garantire la salvaguardia dell'intero patrimonio aziendale, rispettando le procedure operative e di sicurezza stabilite dalla Società.

Il *brand* di L'Aquila 1927, in tutte le sue declinazioni, deve essere protetto e valorizzato. Ogni Destinatario deve attenersi alle limitazioni e previsioni contrattuali che regolano l'utilizzo del *brand* e alle modalità di godimento dei diritti contrattualmente acquisiti.

In ogni caso, i documenti afferenti all'attività della Società, le dotazioni aziendali, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, messo a disposizione e/o ceduto, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive, della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini della Società e con le modalità da essa fissate. Non possono essere usati per scopi personali né essere trasferiti o messi a disposizione, anche temporanea, di terzi.

### PREVENZIONE DEI REATI E MODELLI ORGANIZZATIVI INTERNI

L'Aquila 1927 si attende che i Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per L'Aquila 1927, non pongano in essere comportamenti illeciti costituenti i reati di cui al d.lgs. 231/2001.

L'Aquila 1927 si è dotata (o si doterà) di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché di procedure interne, al fine di indirizzare l'operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

L'Aquila 1927 si attende che i Destinatari del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuno nell'ambito delle proprie attività svolte per L'Aquila 1927, non pongano in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

L'Aquila 1927 si è dotata o si doterà di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 7, comma 5, statuto FIGC (Modello di Prevenzione) al fine di indirizzare l'operato della Società in modo da limitare in maniera significativa il rischio di porre in essere comportamenti illeciti o contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto.

### ***SAFEGUARDING***

La Società, nell'intento di sconfiggere ogni forma di abuso, discriminazione, violenza e minaccia, invia ad ogni tesserato copia del Codice Etico e lo pubblica, con ogni eventuale modifica, sul proprio sito internet, mettendolo a disposizione di tutti. Ogni stagione sportiva, il Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato nominano un Responsabile contro abusi e violenze che, dopo aver istruito tutti i tesserati, dirigenti e tecnici, vigila sull'effettiva applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, favorendo l'*early warning* mediante colloqui con tutti i tesserati in modo privato, garantendo ogni tutela possibile al denunciante. La nomina del Responsabile viene pubblicata sul sito internet della Società assieme ai dati di contatto dello stesso. Copia delle disposizioni adottate dal Responsabile sono affisse negli spogliatoi, nella mensa ed impartite a Tutti i partecipanti alle attività societarie. Le eventuali politiche di safeguarding adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio verranno adottate immediatamente dalla Società e divulgate ai destinatari.

## REGOLE DI CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

*Nessuna tolleranza* potrà essere consentita in materia di *doping*: L'Aquila 1927 condanna la pratica del doping e si impegna al fine di scongiurare l'utilizzo involontario di sostanze dopanti, agendo nel pieno rispetto delle normative sportive internazionali e nazionali applicabili.

L'Aquila 1927 si adopera per diffondere la cultura della lotta alle pratiche di *match-fixing*, in sintonia con gli organi sportivi internazionali e nazionali. Adotta a tal proposito iniziative interne di formazione e impone divieti e regolamenti ai propri tesserati.

Fermi i principi di comportamento sin qui indicati, ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice Etico deve comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolare:

- a) quanto alle competizioni sportive: deve astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle stesse. È vietata qualsiasi offerta di denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, rappresentanti di F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C. ed A.I.A. finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di calciatori o di tesseramenti;
- b) quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con le Autorità, coopera con esse, salvaguardando la loro e la propria autonomia. In particolare, produce e fornisce tutti i documenti richiesti dalle Autorità e dalla CO.VI.SO.C. senza omissioni o manomissioni; nomina, a tal fine un Direttore Area Legale incaricato dei rapporti con gli Enti sportivi;
- c) quanto ai rapporti con calciatori (anche terzi), altri tesserati (anche terzi) e intermediari: si astiene dallo svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile. È fatto divieto di pattuire o comunque corrispondere a intermediari o comunque a tesserati, compensi, premi o indennità non giustificati e/o in violazione della normativa applicabile;

- d) quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove un tifo leale e responsabile. L'Aquila 1927 si astiene in ogni caso dal contribuire, con interventi finanziari o altre agevolazioni illecite, alla costituzione o al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi;
- e) quanto al doping: si deve attenere scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e per la salvaguardia della salute fisica e mentale dei calciatori nonché della correttezza delle competizioni sportive;
- f) quanto al match-fixing: si deve astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui la Società partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A., della F.I.G.C. ed A.I.A.

Ciascuno dei Destinatari che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti contrari ai principi indicati nel precedente articolo, devono informare, senza indugio, la Procura federale e la Dirigenza Societaria.

Ciascuno dei Destinatari si astiene dall'esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone, tesserati e non.

Annualmente la Società predispone e distribuisce agli interessati i regolamenti e la documentazione informativa per il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti.

## ATTUAZIONE SISTEMA SANZIONATORIO

L'impegno della Società è focalizzato al raggiungimento delle *best practice*, relativa al suo business, etiche e sociali verso i suoi azionisti, il suo capitale umano e gli altri stakeholder, Il Codice Etico definisce le aspettative della Società nei confronti dei Destinatari e la responsabilità di cui questi devono farsi carico per trasformare tali politiche in azioni concrete.

La Società e, in primis, i suoi amministratori e i dirigenti, si impegnano affinché tali politiche ed aspettative siano comprese e messe in pratica nell'organizzazione. Essi sono responsabili nei confronti degli organi di controllo della Società e sono tenuti a farsi parte attiva affinché gli impegni espressi nel Codice Etico vengano attuati.

Le violazioni del Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinata in base al tipo di rapporto che il Destinatario interessato intrattiene con L'Aquila 1927. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Società con le conseguenze contrattuali previste e consentite dalle norme vigenti.

Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di Risorse umane per violazioni al Codice Etico saranno adottati in coerenza con la normativa applicabile, nonché con il "Codice del Lavoro", ove applicabile. Per i Calciatori, si applicano i contratti e la normativa pertinente.

Per gli Altri collaboratori, i Fornitori, i Licenziatari ed i Partner, L'Aquila 1927 si riserva la facoltà di risoluzione del contratto o l'applicazione di altre azioni di tipo contrattuale, in virtù di clausole specificatamente previste allo scopo.

### ***VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE ETICO***

Eventuali situazioni di sospetta violazione delle disposizioni di cui al presente Codice Etico, da parte di uno o più Destinatari, possono essere segnalate, senza indugio, da qualunque Destinatario, purché la segnalazione sia in buona fede e circostanziata, ovvero fondata su elementi di fatto precisi e concordanti.

I seguenti canali di comunicazione sono alternativamente utilizzabili per la raccolta delle segnalazioni:

- a) a mezzo e-mail, alla [segreteria@laquila1927.it](mailto:segreteria@laquila1927.it)
- b) a mezzo posta ordinaria, in busta chiusa all'attenzione, riservata e personale, del Responsabile, presso la sede sociale di L'Aquila 1927, Via A. Cencioni, snc;

Le segnalazioni saranno gestite tempestivamente e attraverso un processo predefinito. L'Aquila 1927 richiede che le segnalazioni vengano fatte in forma nominativa, impegnandosi a mantenere riservata l'identità del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della L'Aquila 1927 o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Aquila 1927 tutela il Segnalante in buona fede contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o di penalizzazione: ove tali atteggiamenti fossero riscontrati, L'Aquila 1927 agirà di conseguenza.

Ugualmente L'Aquila 1927 potrà reagire ai sensi della normativa applicabile verso chi, consapevolmente, dovesse effettuare segnalazioni false, infondate o pretestuose.

L'AQUILA 1927 S.S.D.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo

(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

Clausola contrattuale

CLAUSOLA PER CONTROPARTE DOTATA DI UN PROPRIO CODICE ETICO

“Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione dei codici di condotta e modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001. Ciascuna delle parti si impegna a tenere, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, comportamenti in linea con i propri codici di condotta e modelli organizzativi, nonché a farvi attenere i propri dipendenti, consulenti, collaboratori, fornitori, soci, partner d'affari e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto stesso.

Le parti riconoscono che l'osservanza delle disposizioni tutte del Codice Etico e dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel proprio modello organizzativo, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal medesimo modello organizzativo è considerata parte essenziale, nell'interesse di entrambe le parti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.”

**CLAUSOLA PER CONTROPARTE NON DOTATA DI UN PROPRIO CODICE ETICO**

“La parte ---- dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

La parte ---- dichiara altresì di aver preso atto che L'Aquila 1927 ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto, nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, fornitori e partner d'affari ai principi etico-comportamentali che la L'Aquila 1927 ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.

L'inosservanza da parte di ---- delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà L'Aquila 1927 a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a L'Aquila 1927.”

